

(N. 1998)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNÌ)

e dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1957

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione ad analogha proposta pervenuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), d'intesa con la Banca nazionale del lavoro, si è predisposto l'unito disegno di legge concernente la creazione di un « Istituto per il credito sportivo », ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma, avente sede legale in Roma.

Il predetto Istituto sarebbe provvisto di un fondo di dotazione iniziale di lire 500 milioni, conferito per metà dal C.O.N.I. e per metà dalla Banca nazionale del lavoro. È previsto l'aumento di tale fondo con ulteriori conferimenti, per quote non inferiori a lire 100 milioni, da parte degli enti fondatori o di al-

tri enti pubblici. Il nuovo Istituto avrebbe pure un fondo di garanzia di lire 2,5 miliardi, da conferirsi dal C.O.N.I.

L'Istituto eserciterebbe, nella forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici per la costruzione, l'ampliamento, la ricostruzione e il potenziamento di impianti sportivi fissi.

L'Istituto provvederebbe alla concessione del credito:

- a) con il fondo di dotazione;
- b) con il fondo di garanzia;
- c) con la riserva ordinaria e con le riserve straordinarie;

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

e) con l'emissione, per un importo massimo pari a quello del patrimonio dell'Istituto, di obbligazioni assistite da garanzie sussidiarie rappresentate da delegazioni su imposte, sovrimeposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere ed a cedere;

f) con le disponibilità di un fondo speciale da costituirsi presso l'Istituto e da alimentarsi con il versamento dell'1 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici esercitati dal C.O.N.I. a norma dell'articolo 6 del de-

creto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.

Le norme che dovranno regolare il funzionamento dall'Istituto saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Detto Comitato, nelle riunioni del 1° marzo e del 14 giugno 1956, ha espresso parere favorevole in ordine al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

L'Istituto ha la sede legale in Roma.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione di lire 500 milioni, da versarsi, in una o più soluzioni, per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.;

c) dalla riserva ordinaria di cui al successivo articolo 9;

d) da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con ulteriori conferimenti, per quote non inferiori a lire 100 milioni, da parte degli enti fondatori o di altri enti pubblici.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati all'unanimità dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, previo parere favorevole del C.O.N.I., intendano:

a) costruire, attrezzare, ampliare e migliorare campi od impianti sportivi, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentiti gli organi tecnici ed amministrativi competenti;

b) ricostruire, riparare e riattrezzare campi od impianti sportivi, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentiti gli organi tecnici ed amministrativi competenti.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione;

b) con il fondo di garanzia;

c) con la riserva ordinaria e con le riserve straordinarie;

d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

e) con l'emissione, per un importo massimo pari a quello del patrimonio dell'Istituto, di obbligazioni assistite da garanzie immobili-

liare e mobiliari; nonchè da garanzie sussidiarie rappresentate da delegazioni su imposte, sovrimeposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cedere;

f) con le disponibilità di un fondo speciale da costituirsi presso l'Istituto e da alimentarsi con il versamento, da parte del C.O.N.I. della aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, numero 496, nonchè con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

- a) Il Consiglio di amministrazione;
- b) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto:

da due membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.;

da tre membri rispettivamente designati dalla Presidenza del consiglio dei ministri, dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle finanze;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

eventualmente da due membri designati dagli altri partecipanti al Fondo dotazione con più di 500 milioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è scelto entro una terna presentata dalla Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere confermati.

Nella prima fase di attuazione della presente legge, il periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Art. 6.

Il Collegio sindacale dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro per il tesoro, designati rispettivamente:

uno effettivo e uno supplente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

uno effettivo e uno supplente dal Ministero del tesoro;

uno effettivo dal Ministero delle finanze;

uno effettivo dalla Banca nazionale del lavoro;

uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Il Collegio sindacale è presieduto dal Sindaco effettivo designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere confermati; essi esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 5.

Art. 7.

Il bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre ed è approvato, entro i tre mesi successivi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'attività e l'ordinamento dell'Istituto saranno regolati dallo statuto da predisporre dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 9.

Gli utili netti di bilancio saranno assegnati, per una quota non inferiore al 30 per cento, alla riserva ordinaria. Il residuo avrà la destinazione che verrà stabilita nello statuto.

Art. 10.

L'Istituto per il credito sportivo, per le operazioni di credito sportivo da esso compiute è esente, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, ad eccezione della imposta di bollo sulle cambiali, le quali saranno assoggettate al bollo nella mi-

sura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, nonché dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle operazioni suddette.

In sostituzione dei tributi sopra indicati, lo Istituto corrisponderà all'erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi 20 per ogni 100 lire impiegate in operazioni di credito sportivo, comprensiva della maggiorazione di lire 0,10 di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1954, n. 603.

Art. 11.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.